



IL SUNTO RAGIONERIA N. 27 DEL 10 LUGLIO 2026

Il rilancio del progetto AMCO inaugura una nuova stagione per la riscossione locale, puntando al recupero di 6 miliardi di crediti recuperabili per risanare i bilanci comunali. Parallelamente, la riforma Accrual elegge il patrimonio netto a indicatore cardine della sostenibilità e della ricchezza da tramandare alle future generazioni. Questa transizione rappresenta una sfida anzitutto organizzativa, che richiede di ridisegnare processi e responsabilità all'interno degli enti. Intanto, il calendario si fa serrato con le scadenze di fabbisogni standard, verifica equilibri, assestamento e il nuovo DUP 2027/2029, passaggi decisivi per la programmazione e la tenuta dei conti pubblici locali che vedono l'attore principale nel responsabile del servizio finanziario.

Sommario

SCADENZARIO	3
CONTABILITA'	3
Rassegna. Anticipazioni di liquidità, parte il tavolo Mef per la cancellazione del Fal: platea estesa ai Comuni dai 10mila abitanti.....	3
ACCRUAL IN PRATICA.....	3
Rassegna. Trasferimenti vincolati e patrimonio: gli snodi più critici dell'Accrual.....	3
Rassegna. Enti territoriali lasciati soli nella riforma	4
Rassegna. Accrual, la Corte dei conti promuove la riforma ma chiede regole uniformi e una governance più forte.....	5
Rassegna. Il nuovo Dna del patrimonio pubblico: così l'Accrual misura il futuro degli enti	6
MEF. FAQ Accrual su trasferimenti e contributi su progetti di ricerca	7
Rassegna. Accrual, dove ritrovare l'avanzo di amministrazione	9

RISORSE	10
ANCI. Turismo, pubblicato l'Avviso per il Fondo 2026 dedicato ai Comuni di minore dimensione	10
GU. Comuni ed efficienza energetica: proroga al 30 settembre per gli interventi del CSE 2025	11
PNRR	11
Italia Domani. Pubblicato in gazzetta il decreto 19 maggio 2026 sulla rimodulazione delle risorse PNRR	11
Rassegna. Effetto Pnrr, la Pa paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio	11
ANCI. Documento alla Commissione bilancio della Camera: "Sette proposte per tutelare i Comuni" emendamenti al dl 107/2026	12
TRIBUTI.....	13
Rassegna. Tributi locali, riparte Amco in arrivo correttivi sugli incassi	13
Corte di Cassazione. Requisiti minimi di motivazione per gli accertamenti della tassa sui rifiuti	14
Corte dei Conti. Imposta di soggiorno: le controversie spettano al giudice tributario.....	14
PERSONALE.....	15
Ministero dell'Interno. Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali anno 2025	15
Corte dei Conti. Incentivi funzioni tecniche: il limite nei contratti pluriennali si calcola anno per anno	15
Corte dei Conti. Incentivi recupero evasione IMU e TARI: vanno computati nella spesa di personale	16
PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	16
Corte dei Conti. Via libera alla s.r.l. pubblica per la gestione delle onoranze funebri	16
AGCM. Stop alle proroghe infinite e richiamo sulle gare nel trasporto pubblico locale	16
ANCI. Le concessioni in uso di impianti sportivi, Dota: "Serve chiarezza normativa e formazione adeguata"	17
VARIE.....	17
ANCI. Piano Casa, online la legge di conversione e le slides con novità e approfondimenti.....	17
GU. Comuni montani: definiti i nuovi criteri di classificazione.....	18
ANAC. Pantouflage, segnalate criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr.....	18
ANCI. Ppp e prelazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE: proposte di soluzioni Anci	18
ANAC. Avviso alle stazioni appaltanti: generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026.....	18
MIT. Incompatibilità del collaudatore: il divieto si applica solo alla gara d'appalto principale.....	18

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

CONTABILITA'

Rassegna. Anticipazioni di liquidità, parte il tavolo Mef per la cancellazione del Fal: platea estesa ai Comuni dai 10mila abitanti

Di Patrizia Ruffini

Prende ufficialmente il via il tavolo tecnico incaricato di definire le modalità di cancellazione e restituzione delle anticipazioni di liquidità per i Comuni, previsto dal comma 645 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026. Il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio, istituisce formalmente l'organismo.

Il tavolo, istituito presso il Mef senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà verificare i requisiti per l'accesso alle misure di flessibilità introdotte dai commi da 638 a 643 della legge di bilancio. Si tratta dell'estensione ai Comuni del meccanismo già previsto per le Regioni, facendo salvi gli spazi di maggiore utilizzo dell'avanzo consentiti dal comma 664, relativo alla deroga per l'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente maturato nell'esercizio precedente. L'organismo è composto da due rappresentanti del Mef, uno del ministero dell'Interno e due dell'Anci.

Nella versione originaria la misura era riservata ai Comuni con oltre 20mila abitanti in disavanzo di amministrazione, a condizione che il Fondo anticipazioni di liquidità (Fal) accantonato nel risultato di amministrazione fosse pari ad almeno il 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma tra spese correnti e rimborso dei prestiti.

Il perimetro è stato però ampliato dal decreto legge 19/2026 che, all'articolo 3, comma 9-bis, ha esteso la misura anche ai Comuni con popolazione pari o superiore a 10mila abitanti, aggiornando contestualmente il riferimento dal rendiconto 2024 al rendiconto 2025.

Per le Regioni la legge di Bilancio ha disposto, dal 1° gennaio 2026, la cancellazione del debito connesso alle anticipazioni di liquidità, sia per la quota contratta con lo Stato sia per quella accesa con Cassa depositi e prestiti, accompagnata dall'eliminazione del Fal dal rendiconto. Sul piano finanziario l'operazione è neutrale: all'accollo del debito da parte dello Stato corrisponde il riversamento al bilancio statale, da parte delle Regioni, di importi equivalenti alle precedenti rate di ammortamento.

Più rilevanti sono gli effetti sul piano contabile. L'eliminazione del Fal modifica infatti il risultato di amministrazione e può riportare diverse Regioni in avanzo. Per evitare che questo effetto si traduca in un aumento della capacità di spesa con ricadute sui saldi di finanza pubblica, la legge introduce specifici vincoli nei bilanci di previsione. Le Regioni potranno applicare il risultato di amministrazione secondo le regole ordinarie, assumendo però come riferimento il rendiconto 2024.

Al termine dell'istruttoria del tavolo tecnico, i Comuni che risulteranno in possesso dei requisiti potranno eliminare il Fal dal proprio bilancio e trasformare le anticipazioni di liquidità in debito nei confronti dello Stato, mantenendo invariato l'ammontare delle restituzioni annuali.

Leggi l'[articolo](#).

ACCRUAL IN PRATICA

Rassegna. Trasferimenti vincolati e patrimonio: gli snodi più critici dell'Accrual

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Il battesimo del fuoco c'è stato, ma per gli enti locali il percorso verso la nuova contabilità economico-patrimoniale si annuncia in salita. Archiviato il 30 giugno con l'invio degli schemi pilota di stato patrimoniale e conto economico 2025, la prima esperienza restituisce una fotografia nitida delle criticità della macchina amministrativa.

Dal 1° gennaio 2030 gli enti pilota dovranno adottare in via definitiva il quadro di principi e regole «per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione». Dovranno utilizzare un sistema di partita doppia autonomo, non più derivato dalla contabilità finanziaria e privo della matrice di correlazione.

La sperimentazione 2025, sviluppata attraverso i fogli di calcolo ministeriali, poi corretti e integrati, ha funzionato come test organizzativo. È da questa mappa delle criticità che occorre partire per ripensare i processi interni delle amministrazioni.

La prima riguarda i trasferimenti con vincolo di destinazione. Dall'incrocio tra l'Itas 9 e le risposte della Ragioneria generale emerge che, nella logica Accrual, un trasferimento «condizionato» coincide sostanzialmente con un trasferimento «rendicontato». Per determinare la competenza economica, il responsabile finanziario deve conoscere lo stato della rendicontazione effettuata all'ente erogatore. Oggi, invece, la contabilità finanziaria opera su un piano diverso e non richiede questa informazione.

Gli enti dovranno istituire un canale di comunicazione stabile tra la ragioneria e gli uffici gestionali (tecnico, sociale, istruzione), chiamati a certificare entro il 31 dicembre di ogni anno lo stato delle rendicontazioni. È l'unica strada per iscrivere inizialmente i contributi tra le passività e rilevare i proventi economici dopo la rendicontazione, essendo superato il meccanismo dei risconti passivi automatici.

Criticità emergono anche sul patrimonio. La classificazione degli immobili tra beni disponibili, indisponibili e investimenti immobiliari dovrà riflettere l'effettiva destinazione dei cespiti e le scelte del piano delle alienazioni. Analoga revisione riguarda le immobilizzazioni immateriali, per le quali gli Itas impongono una verifica puntuale dei requisiti di iscrizione.

Restano inoltre aperti i nodi interpretativi più complessi, dalle concessioni di beni e servizi pubblici alla definizione del controllo. Su questi aspetti le Faq del Mef lasciano ancora margini di incertezza. In attesa di indicazioni più puntuali, gli enti dovranno avviare un censimento delle situazioni più complesse, distinguendo tra beni comunali affidati a terzi e beni di terzi sui quali l'amministrazione esercita un'influenza dominante.

Cambia anche la disciplina dei fondi rischi e oneri. Le passività dovranno essere distinte tra correnti e non, separando i rischi probabili, da rilevare nello stato patrimoniale, da quelli possibili, nella nota integrativa.

La prima sperimentazione conferma così che il passaggio all'Accrual è anzitutto una sfida organizzativa, che impone di ridisegnare le procedure interne e definire le responsabilità. Non a caso la norma impone di individuare una struttura organizzativa per coordinare la contabilità economico-patrimoniale e la gestione degli inventari.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Enti territoriali lasciati soli nella riforma

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Oltre il 90% delle amministrazioni coinvolte ha trasmesso i bilanci entro il 30 giugno. L'elevato tasso di adempimento nella fase pilota conferma una capacità di risposta degli enti tutt'altro che scontata e consente il pieno conseguimento del target Pnrr.

Per consolidare il percorso è tuttavia necessaria una semplificazione, soprattutto per gli enti territoriali. Occorre razionalizzare la contabilità finanziaria, preservandone la funzione autorizzatoria ma in forma più essenziale e coerente con le esigenze informative.

Tra gli aspetti positivi va segnalata la sperimentazione affidata ad Arconet, che consente un'applicazione limitata a un gruppo ristretto di enti nel biennio 2028-2029, utile a intercettare le criticità prima dell'entrata a regime nel 2030.

Permangono invece problemi sul piano operativo e della governance. La gestione dei chiarimenti

interpretativi ha mostrato fragilità, anche per la pubblicazione di Faq spesso modificate o rimosse senza adeguata storicizzazione, con conseguente aumento dell'incertezza applicativa e contenuti talvolta contraddittori.

Il nodo principale resta però l'asimmetria tra amministrazioni centrali e autonomie. Mentre Regioni ed enti locali sono chiamati a una progressiva adozione del nuovo sistema, non emergono analoghi segnali di un'estensione sostanziale della riforma allo Stato. Nelle bozze del Ddl di revisione della legge di contabilità (la 196 del 2009), continua a essere riproposta, sostanzialmente immutata, la tradizionale struttura del rendiconto generale dello Stato, ancora imperniata sul conto del patrimonio, secondo un impianto risalente a quasi mezzo secolo fa.

Le osservazioni della Corte dei conti nella relazione sul rendiconto 2025, trasmessa alle Camere il 24 giugno, evidenziano le criticità dell'attuale rappresentazione patrimoniale dello Stato, con difficoltà nella rilevazione e nella correlazione di alcune rilevanti poste patrimoniali.

In questo quadro, la coerenza della riforma è un punto cruciale. Se l'obiettivo è un sistema Accrual omogeneo, il cuore della riforma è la capacità di rappresentare l'andamento della Pa attraverso i valori patrimoniali dell'attivo e del passivo e, per differenza, del patrimonio netto, a condizione che le grandezze contabili esprimano valori effettivi e rispettino il principio della competenza economica.

Questa logica andrebbe estesa alla contabilità dello Stato, superando l'attuale conto del patrimonio verso uno stato patrimoniale coerente con i nuovi principi. In caso contrario, si consoliderebbe una riforma a due velocità.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Accrual, la Corte dei conti promuove la riforma ma chiede regole uniformi e una governance più forte

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La Corte dei conti promuove l'impianto del DI 107/2026, ma avverte che il successo della riforma dipenderà dalla qualità dei dati di partenza, dalla solidità degli inventari patrimoniali e dalla capacità di garantire un'applicazione uniforme delle nuove regole. È quanto emerge dalla memoria delle Sezioni riunite in sede di controllo (delibera n. 26/2026), trasmessa alla Commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto che disciplina il percorso verso l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale unica per il settore pubblico.

L'obiettivo è ambizioso: entro il 2030 il sistema accrual dovrà coinvolgere amministrazioni che rappresentano almeno il 90% della spesa primaria, le stesse interessate dalla fase pilota. Il nuovo modello affiancherà all'attuale contabilità finanziaria una contabilità economico-patrimoniale fondata sul principio della partita doppia, autonoma e non derivata dalla prima.

Il giudizio della magistratura contabile è complessivamente positivo. La scelta di una transizione graduale e differenziata viene ritenuta coerente con le scadenze europee e con i diversi livelli di maturità organizzativa, contabile e informatica delle amministrazioni. Valutazione favorevole anche per la previsione di fasi di sperimentazione, percorsi formativi, adeguamento dei sistemi informativi e semplificazione degli adempimenti per gli enti di minori dimensioni.

Restano, tuttavia, alcune criticità. I dati Eurostat richiamati dalla Corte evidenziano che l'Italia nel 2025 parte da un livello di accounting maturity pari al 32%, tra i valori più bassi dell'Unione europea e inferiore anche al dato registrato nel 2020. Il raggiungimento del target dell'88% entro il 2030 rappresenta quindi una sfida rilevante.

La complessità del percorso emerge anche dalle verifiche condotte dalla stessa magistratura contabile. L'indagine della Sezione regionale di controllo per la Toscana sui rendiconti 2024 dei Comuni capoluogo ha rilevato criticità nella valorizzazione dei conti d'ordine, nel calcolo dei risconti passivi relativi ai contributi agli investimenti e, soprattutto, diffuse carenze nella gestione degli inventari patrimoniali.

Un ulteriore nodo riguarda il coordinamento con la disciplina vigente. La convivenza tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale richiede una definizione chiara dei rapporti tra i due sistemi, soprattutto nel caso in cui alla seconda vengano attribuite funzioni ulteriori rispetto a quella meramente conoscitiva.

In vista della conversione del decreto, la Corte propone di rafforzare il proprio coinvolgimento nell'attuazione della riforma, prevedendo, tramite specifici emendamenti, che le Sezioni riunite siano consultate sull'approvazione e sull'aggiornamento degli standard ITAS e sulla definizione dei programmi di sperimentazione.

La magistratura contabile chiede inoltre che la sperimentazione coinvolga una platea sufficientemente ampia di amministrazioni, evitando criteri eccessivamente restrittivi che potrebbero alimentare atteggiamenti attendisti da parte degli enti esclusi.

Infine, nell'ambito degli adeguamenti normativi collegati alla riforma della governance economica europea e alla revisione del Patto di stabilità e crescita, la Corte invita a valutare se sia ancora adeguato mantenere una definizione dell'equilibrio degli enti territoriali fondata esclusivamente su grandezze finanziarie, sia in fase previsionale sia in sede di rendiconto. Secondo i giudici contabili, occorre considerare in anticipo gli effetti dell'introduzione di una contabilità economico-patrimoniale destinata ad assumere un ruolo non più soltanto conoscitivo.

Anche nella revisione in corso della legge di contabilità pubblica dello Stato, rileva la Corte, il modello economico-patrimoniale sembra mantenere una funzione prevalentemente «conoscitiva». La piena attuazione della riforma accrual richiederà invece uniformità negli schemi di rendicontazione dei diversi livelli di governo, condizione essenziale per realizzare l'obiettivo di armonizzazione alla base dell'intero sistema.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Il nuovo Dna del patrimonio pubblico: così l'Accrual misura il futuro degli enti

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La cassa misura il presente; il patrimonio netto misura il futuro. Per lungo tempo questa grandezza è stata percepita come residuale negli enti pubblici, oscurata dall'attenzione costantemente rivolta agli equilibri finanziari, al risultato di amministrazione e ai flussi di cassa. È proprio questo uno degli aspetti della riforma Accrual che suscita le maggiori perplessità tra tecnici e funzionari. Non è raro sentirsi chiedere: «A cosa serve valutare il patrimonio? Perché attribuire centralità a una grandezza rimasta finora sullo sfondo?».

La risposta risiede nella nuova funzione assegnata al patrimonio netto. L'Accrual ribalta l'impostazione tradizionale: il patrimonio netto non è più soltanto la mera differenza tra attività e passività, ma diventa un indicatore della sostenibilità dell'azione amministrativa, della capacità dell'ente di svolgere nel tempo la propria funzione istituzionale e di preservare la ricchezza pubblica per le generazioni future.

Nel sistema delineato dal Dlgs 118/2011, il patrimonio netto è sempre stato presente sul piano formale, ma ha avuto un ruolo marginale nei processi decisionali degli enti territoriali. L'attenzione della prassi e dei controlli si è concentrata quasi esclusivamente sulla contabilità finanziaria: equilibri di bilancio, fondo di cassa, risultato di amministrazione, Fondo pluriennale vincolato e Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si tratta, tuttavia, di un approccio che mostra limiti sempre più evidenti. Tra il 2016 e il 2025 sono state avviate 727 nuove procedure di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale. Il dato evidenzia come la sola lettura degli equilibri finanziari non sia sufficiente a intercettare tempestivamente il deterioramento della reale situazione economico-patrimoniale degli enti.

La riforma Accrual introduce, quindi, un vero cambio di paradigma. Il patrimonio netto diventa la misura della ricchezza pubblica amministrata. Non si limita a rappresentare attività e passività, ma esprime la capacità dell'amministrazione di conservare, valorizzare e trasmettere nel tempo il patrimonio della collettività. La realizzazione di nuove infrastrutture accresce tale ricchezza; il loro progressivo deterioramento la riduce. L'accumulo di passività limita la capacità di sviluppo, mentre il mancato reintegro delle risorse consumate determina un impoverimento patrimoniale.

Anche l'ammortamento assume una funzione diversa. Non rappresenta soltanto una tecnica di ripartizione contabile del costo, ma misura la progressiva perdita della capacità di servizio di ponti, strade, scuole, asili e delle altre infrastrutture pubbliche.

Un'amministrazione può mantenere l'equilibrio finanziario, conseguire un avanzo e rispettare i

vincoli di finanza pubblica, pur registrando una progressiva erosione del patrimonio netto. È proprio questa dinamica che il nuovo sistema contabile intende rendere visibile.

Il patrimonio netto assume così il ruolo di indicatore della capacità operativa dell'ente. Un patrimonio solido riflette maggiore resilienza, autonomia gestionale e capacità di investimento; la sua erosione costituisce, invece un segnale di deterioramento strutturale.

A completare il nuovo impianto è il legame con il principio dell'equità intergenerazionale. Ogni decisione pubblica produce effetti che si estendono nel tempo. Attraverso il patrimonio netto diventa possibile valutare se la generazione attuale stia preservando o consumando la ricchezza ricevuta in eredità, trasferendo sulle generazioni future l'onere del suo depauperamento. La sostenibilità dell'azione pubblica viene così ricondotta alla capacità di conservare il patrimonio collettivo e alla responsabilità verso i cittadini di domani.

In questa prospettiva, il patrimonio netto cessa di essere una semplice posta di chiusura dello stato patrimoniale e diventa uno dei principali indicatori della qualità della gestione pubblica. Se la contabilità finanziaria misura la capacità dell'ente di far fronte agli impegni di oggi, il patrimonio netto misura la capacità di garantire i servizi pubblici di domani.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. FAQ n. 29 Accrual su trasferimenti e contributi su progetti di ricerca

Domanda: Si richiedono chiarimenti in merito alla corretta procedura operativa da adottare dall'ente di ricerca per la rilevazione contabile dei proventi derivanti da trasferimenti, con particolare riferimento alla loro imputazione in sede di chiusura dell'esercizio.

In tale contesto operativo si distinguono tre tipologie di trasferimenti:

- Trasferimenti per contributi in conto esercizio, (ad es. FFO o FOE) destinati a coprire le spese di funzionamento, le attività istituzionali e il personale;
- Trasferimenti per contributi finalizzati dall'ente erogante all'attività di ricerca in senso lato, ovvero non legati a un progetto specifico, ma vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- Trasferimenti per contributi destinati a uno specifico progetto di ricerca, per i quali sussiste l'obbligo di rendicontazione analitica all'ente erogante.

Attualmente, la prassi contabile prevede che i proventi di competenza di ciascun esercizio vengano quantificati sulla base di rendicontazioni analitiche interne predisposte dall'Ufficio competente, le quali riflettono i costi effettivamente sostenuti nel corso del periodo per la realizzazione di ogni singolo progetto. Pur essendo tale metodologia ancorata al principio della competenza economica, essa determina una stretta correlazione tra la rilevazione dei proventi e l'andamento dei costi sostenuti.

Al fine di garantire una corretta esposizione del risultato d'esercizio e la neutralità dell'operazione, si chiede di confermare la conformità della procedura descritta ai fini della corretta applicazione degli ITAS. In particolare, si chiede di specificare come debba essere gestita la quota di trasferimento non ancora di competenza dell'esercizio in chiusura, ipotizzando l'adozione dello strumento del risconto passivo per il rinvio ai periodi successivi.

Risposta: Per la scelta del trattamento contabile dei trasferimenti, si rende necessario analizzare le clausole specifiche contenute nell'atto dispositivo del trasferimento di cui trattasi. Difatti, ITAS 9, par. 30, stabilisce che "L'amministrazione considera tutte le clausole contenute in leggi, regolamenti, altri atti unilaterali vincolanti (a seguito di accettazione, se richiesta) o accordi vincolanti che dispongono il trasferimento delle risorse (o la remissione o accollo di debiti da parte di terzi) al fine di stabilire se lo stesso comporti l'insorgenza di una passività". Ribadito, pertanto, che occorre far riferimento, nei casi concreti, alle clausole specifiche del trasferimento, è possibile individuare alcune situazioni-tipo:

a. **Trasferimenti con condizioni o "condizionati"**. Rientrano in tale fattispecie i casi nei quali le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che stabiliscono che i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; rientrano altresì tra i trasferimenti condizionati quelli nei quali il trasferimento delle risorse è

subordinato al preventivo adempimento di una determinata prestazione da parte dell'amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).

ITAS 9 stabilisce inoltre che, nel caso di trasferimenti finalizzati alla realizzazione o all'acquisto di immobilizzazioni da parte del beneficiario, le condizioni possono riguardare sia la realizzazione del bene sia la sua gestione, cioè richiedere che il bene sia destinato a una determinata finalità per un determinato numero di anni, pena la restituzione al trasferente delle risorse trasferite,

b. Trasferimenti senza condizioni. Rientrano in tale fattispecie tutti gli altri trasferimenti, privi delle condizioni di cui al punto a). ITAS 9 chiarisce che appartengono a questa specie anche i trasferimenti sottoposti a clausole che dettano limiti e restrizioni che limitano o definiscono le finalità per cui le risorse trasferite possono essere utilizzate, ma che non impongono, qualora le risorse non siano utilizzate come stabilito, che i benefici economici o il potenziale di servizio vengano restituiti al trasferente.

Qualora l'analisi delle clausole condotta dal redattore del bilancio conduca a collocare un **trasferimento nella classe sub b) (trasferimenti senza condizioni), il trattamento contabile previsto da ITAS 9 è il seguente:**

- al momento dell'insorgenza del diritto a ricevere le risorse (sulla base dell'atto dispositivo del trasferente), l'amministrazione beneficiaria rileva un credito e un provento di pari importo, da iscriversi nel conto economico dell'esercizio in corso. A nulla rileva, ai fini del trattamento contabile, che si tratti di un trasferimento in c/esercizio o in c/capitale o c/investimenti. Si chiarisce altresì che il provento è per intero di competenza economica dell'esercizio nel quale viene rilevato, non essendo ammesso riscontare (e quindi iscrivere tra i risconti passivi) quote di proventi correlati a costi futuri, come nel caso di risconti passivi finalizzati a sterilizzare i futuri ammortamenti dei cespiti acquisiti o costruiti in virtù dei trasferimenti ricevuti. Qualora l'analisi delle clausole condotta dal redattore del bilancio conduca a collocare un **trasferimento nella classe sub a) (trasferimenti con condizioni), il trattamento contabile previsto da ITAS 9 è il seguente:**

- al momento dell'insorgenza del diritto a ricevere le risorse (sulla base dell'atto dispositivo del trasferente), l'amministrazione beneficiaria rileva un credito e un debito di pari importo nei confronti del trasferente. Tale debito verrà a ridursi, con rilevazione di un provento da iscriversi nel conto economico del relativo esercizio, nel momento in cui l'amministrazione beneficiaria avrà adempiuto alla condizione posta sulle risorse trasferite, liberandosi conseguentemente dell'obbligazione nei confronti del trasferente.

Ai fini della competenza economica del provento da trasferimenti, è quindi essenziale stabilire quale sia il momento nel quale l'amministrazione beneficiaria adempia all'obbligazione e il debito possa, quindi, ritenersi parzialmente o totalmente estinto. La competenza economica del provento segue, infatti, l'estinzione del debito.

Ancora una volta va ribadito che tale momento dipende dalle condizioni esplicite (e talora implicite) contenute nell'atto ovvero nelle altre fonti che disciplinano il trasferimento di cui trattasi. È quindi possibile solo proporre degli esempi generali, non sostitutivi della necessità di svolgere un'analisi approfondita delle condizioni imposte allo specifico trasferimento.

a) Trasferimenti a rendicontazione (es. fondi PNRR, fondi di coesione, progetti di ricerca con SAL ecc.)

La condizione è solitamente adempiuta con l'invio di una rendicontazione che attesti il sostenimento dei costi e il raggiungimento dei milestone (intermedi e/o finale).

- **Estinzione del debito:** in corrispondenza della trasmissione di ciascuna rendicontazione (SAL), il debito si riduce per l'importo rendicontato e si rileva corrispondentemente il provento, con imputazione dello stesso al conto economico dell'esercizio.

- **Attenzione:** il momento rilevante è la **trasmissione** della rendicontazione (correttamente effettuata), non l'accettazione formale della stessa da parte dell'ente erogante, che costituisce un evento successivo (Linee guida ITAS 9, Esempio 11). In caso di contestazione successiva, si configura per l'amministrazione beneficiaria una sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui la contestazione è ricevuta.

b) Trasferimenti per la realizzazione di un'opera pubblica

La condizione è solitamente soddisfatta con il **completamento dell'opera**. I singoli stati di avanzamento (SAL) non liberano dalla condizione: il debito rimane integralmente iscritti in bilancio fino al termine dei lavori. Solo al momento del collaudo e dell'invio della rendicontazione finale, il debito viene estinto e si rileva l'intero provento (Linee guida ITAS 9, Esempio 18).

c) Trasferimenti per acquisto di un bene con obbligo di gestione pluriennale

La condizione è in questo caso duplice: acquisto del bene e mantenimento dello stesso in funzione, con una specifica destinazione, per un determinato numero di anni (esempio 10 anni). In ipotesi, la condizione è progressivamente e proporzionalmente adempiuta con il decorso del tempo. In caso di cessazione anticipata della gestione, il debito deve essere restituito per la quota residua (Linee guida ITAS 9, Esempio 19).

- **Estinzione del debito:** si riduce **progressivamente** in proporzione al periodo di gestione effettivamente svolto (es. 1/10 all'anno).

d) Trasferimenti con condizione di risultato (milestone)

La condizione è soddisfatta con il raggiungimento di obiettivi specifici (es. numero di pubblicazioni, brevetti, etc.). Il debito si riduce e il provento si rileva **in corrispondenza del conseguimento di ciascuna milestone** (Linee guida ITAS 9, Esempio 17).

Si osserva che, in tutti i casi descritti e in generale per i trasferimenti condizionati, la passività è costituita da un debito nei confronti del trasferente e come tale va iscritta al passivo dello stato patrimoniale. La passività di cui trattasi non costituisce un risconto passivo.

Difatti, ITAS 9 adotta un modello contabile fondato sulla rilevazione di un debito sin dal momento iniziale del trasferimento condizionato (modello concettualmente e operativamente diverso dalla rilevazione di un provento e il successivo risconto della quota non di competenza dell'esercizio). La quota del debito relativa alle attività future da svolgersi permane come debito verso il soggetto trasferente e viene progressivamente eliminata con il soddisfacimento della condizione. L'utilizzo del risconto passivo risulterebbe pertanto **non coerente** con il modello attività-passività previsto dallo standard (ITAS 9, par. 31-32).

Attesa la rilevanza dell'indagine delle condizioni specifiche del trasferimento ai fini del suo corretto trattamento contabile, si suggerisce, qualora le clausole del trasferimento non risultino chiare, di riscontrarle in contraddittorio con l'amministrazione trasferente. Questa, peraltro, ha un concomitante interesse alla corretta qualificazione del trasferimento, posta l'esigenza di adottare un trattamento contabile speculare a quello dell'amministrazione beneficiaria (eventuale rilevazione di un credito verso l'amministrazione beneficiaria e successiva riduzione dello stesso, con corrispondente rilevazione di oneri da imputare al conto economico).

Soprattutto in sede di prima applicazione, qualora, nonostante gli approfondimenti svolti, non risulti chiaro se il trasferimento sia sottoposto a condizione, l'applicazione del postulato della prudenza, previsto dal quadro concettuale, deve indurre a considerare il trasferimento come sottoposto a condizione implicita e, in assenza di evidenze di segno contrario, a ritenere la condizione adempiuta solo con il completamento dell'opera, progetto o attività per cui il trasferimento è stato concesso. Di quanto sopra va fornita opportuna indicazione in nota integrativa come indicato nel paragrafo 59, b), iii di ITAS 9.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Accrual, dove ritrovare l'avanzo di amministrazione

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Nel percorso verso l'Accrual, una delle preoccupazioni più ricorrenti riguarda la possibile perdita di strumenti interpretativi consolidati nella gestione degli enti locali, a partire dall'avanzo di amministrazione. Molti responsabili finanziari si interrogano: se nel nuovo sistema non esiste più l'avanzo come oggi definito, come verrà rappresentato l'utilizzo delle risorse accumulate negli esercizi precedenti nei confronti dei decisori politici e degli organi di controllo?

Analoga è la preoccupazione che riguarda il Fondo pluriennale vincolato, i contributi destinati agli investimenti futuri e, più in generale, i meccanismi che nella contabilità finanziaria collegano in modo immediato le risorse disponibili agli impieghi programmati. La risposta si trova nel Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Nella contabilità finanziaria l'avanzo rappresenta la sintesi delle risorse accumulate e disponibili per impieghi futuri. Nell'impianto Accrual questa funzione non viene meno, ma cambia chiave di lettura attraverso il patrimonio netto: l'attenzione si sposta dalla disponibilità quantitativa dell'avanzo alla dinamica con cui si modifica nel tempo la ricchezza dell'ente. Sul piano economico-patrimoniale, infatti, il patrimonio netto incorpora gli effetti cumulati delle gestioni pregresse, derivanti da risultati economici, conferimenti e dismissioni.

Si pensi a un ente con 5 milioni di euro di avanzo destinati alla realizzazione di un'infrastruttura. Nel sistema tradizionale si parla di utilizzo dell'avanzo; nell'Accrual l'attenzione si concentra sulla quota di ricchezza accumulata che si trasforma in investimento e, quindi, in capacità di servizio.

In questo contesto il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto assume una funzione decisiva, configurandosi come l'evoluzione naturale della rappresentazione oggi affidata all'avanzo di amministrazione. Lo stesso vale per il Fondo pluriennale vincolato e per gli investimenti: il fenomeno non scompare, ma cambia linguaggio. Se il conto economico misura il risultato dell'esercizio e lo stato patrimoniale fotografa le consistenze a una determinata data, il Prospetto delle variazioni descrive la dinamica delle risorse nel tempo.

La sfida della riforma non consiste nella sostituzione degli strumenti, ma nella costruzione di una diversa chiave di lettura della gestione pubblica. Il Prospetto delle variazioni diventa così il documento di raccordo tra passato e futuro, tra gestione finanziaria e rappresentazione economico-patrimoniale, tra programmazione e rendicontazione. È lo strumento che consente di spiegare come la ricchezza pubblica si formi, si utilizzi e si trasformi, collegando il patrimonio netto ai temi della sostenibilità e dell'equità intergenerazionale.

La sua funzione informativa, spesso sottovalutata ma potenzialmente decisiva, consente di ricostruire le cause delle variazioni della ricchezza dell'ente, distinguendo tra risultati economici, rettifiche e operazioni patrimoniali. In questa prospettiva, il patrimonio netto non è un mero saldo contabile, ma la sintesi della ricchezza pubblica accumulata nel tempo. La contabilità finanziaria descrive dove si trovano le risorse; l'Accrual descrive come quelle risorse si trasformano e quale valore pubblico sono in grado di generare.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

ANCI. Turismo, pubblicato l'Avviso per il Fondo 2026 dedicato ai Comuni di minore dimensione

È pubblicato l'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere sul Fondo Anci per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione – Annualità 2026, destinato a sostenere iniziative volte a rafforzare l'attrattività dei territori attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e produttivo e la promozione di un turismo diffuso, sostenibile e capace di generare nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali.

L'Avviso è rivolto ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti appartenenti, per l'annualità 2026, alle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata, che dispongano nel proprio territorio di almeno una struttura ricettiva. I Comuni partecipano alla procedura sostenendo la candidatura di un soggetto attuatore privato, destinatario del contributo e responsabile della realizzazione del progetto. Possono assumere tale ruolo operatori economici locali, imprese sociali, cooperative di comunità, associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni e altri soggetti privati coerenti con le finalità del Fondo e radicati nel territorio interessato.

Le candidature potranno essere presentate secondo le modalità indicate nell'Avviso dalle ore 8.00 del 13 luglio 2026 alle ore 23.59 del 15 luglio 2026.

Leggi l'[articolo](#).

GU. Comuni ed efficienza energetica: proroga al 30 settembre per gli interventi del CSE 2025

Con il decreto n. 216 del 24 giugno 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha posticipato al 30 settembre 2026 la scadenza per eseguire le prestazioni e richiedere l'accredito del contributo previsto dall'Avviso CSE 2025.

Il provvedimento modifica i termini precedentemente fissati dal decreto n. 125 del 28 marzo 2025, offrendo più tempo ai Comuni per completare gli interventi di efficientamento energetico e riduzione dei consumi negli edifici pubblici, garantendo così l'accesso alle agevolazioni economiche.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR

Italia Domani. Pubblicato in gazzetta il decreto 19 maggio 2026 sulla rimodulazione delle risorse PNRR

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 29 giugno 2026 il decreto 19 maggio 2026, recante la messa a disposizione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle Amministrazioni titolari interessate, in attuazione della Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 27 novembre 2025.

Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla Decisione ECOFIN del 27 novembre 2025, aggiornando la dotazione finanziaria di specifiche misure del PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali interessate.

Il testo del decreto è consultabile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 29 giugno 2026, al seguente link: [Gazzetta Ufficiale](#).

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Effetto Pnrr, la Pa paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio

Per un bilancio del Pnrr è presto, perché i numeri definitivi sulla realizzazione degli investimenti saranno messi in fila dalla rendicontazione finale entro la fine di agosto, e il consuntivo dovrà tener conto anche dell'attuazione delle riforme. Fra queste, ce ne sono alcune che si sono tenute lontane dal dibattito pubblico. Ma in silenzio hanno rivoluzionato il modo di agire della Pubblica amministrazione. È il caso, prima di tutto, dei tempi medi di pagamento delle fatture.

Può sembrare una fredda questione ragionieristica. Ma non lo è. Perché l'attesa dell'accredito influisce sulla vita delle centinaia di migliaia di imprese grandi, medie e piccole che ogni giorno forniscono beni e servizi alle Pubbliche amministrazione e che, in un passato non troppo lontano, spesso in Italia sono arrivate a fallire per eccesso di crediti, anziché per debiti come accade normalmente, proprio per i mancati pagamenti degli enti pubblici. Per questa ragione l'Italia ha rischiato la seconda condanna da parte della Corte di giustizia, e quindi una sanzione annuale per inadempienza delle regole europee che impongono di onorare i debiti commerciali in 30 giorni, e in 60 nel caso della sanità. Ma l'ha evitata grazie al Pnrr. Che sul tema ha fissato una lunga serie di obiettivi, destinati a completarsi con la decima rata che sarà chiesta a settembre, per blindare i tempi di Pagamento e azzerare i ritardi di ministeri, Asl, Regioni ed enti locali e per attuare una serie di misure organizzative chiamate a rendere strutturali i risultati.

Intensità ed effetti di questi interventi si possono leggere nei numeri pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato con il censimento puntuale dei pagamenti effettuati dalla Pa nel 2025. L'anno scorso, le pubbliche amministrazioni italiane hanno ricevuto 30,77 milioni di fatture, per un importo complessivo di 215,99 miliardi, effettuando pagamenti per 207,75 miliardi. E, soprattutto, nella media ponderata i fornitori si sono visti il bonifico sul conto corrente con un anticipo medio di 16,1

giorni rispetto alla scadenza della fattura.

Il tempo medio di pagamento è sceso a 27,2 giorni, con un taglio del 45% rispetto ai 45 giorni medi registrati nel 2020, l'anno prima dell'avvio del Pnrr. Nel caso dell'amministrazione centrale, come sottolineato qualche giorno fa dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto dello Stato 2025, il calendario tipo si è fermato a 23 giorni. Con questi dati, il Pnrr ha segnato l'atto finale di una battaglia iniziata nel lontano 2013, quando la Pa faceva aspettare in media 160 giorni e il Governo Letta attivò per Regioni ed enti locali 34,4 miliardi di anticipazioni di liquidità, ancora in corso di restituzione, per cominciare a scalare la montagna dei debiti commerciali arretrati.

Certo, in un panorama variegato come quello delle pubbliche amministrazioni italiane le medie non dicono tutto. Ma la Ragioneria generale, si diceva, ha pubblicato in una sterminata tabella excel i dati di dettaglio di 22.278 enti pubblici, in un ventaglio che va dal Gestore dei servizi energetici (il più grande pagatore pubblico d'Italia, con 979.201 fatture commerciali da 7,42 miliardi liquidate in media l'anno scorso in 14,69 giorni) fino al Comune di Rocca de' Giorgi, 37 abitanti nell'Oltrepò Pavese, che nel 2025 ha ricevuto due fatture, per un totale di 1.229,51 euro, e le ha pagate in mezza giornata.

Un tuffo nei dati conferma che il rispetto dei termini di legge, con margini di anticipo più o meno ampi a seconda dei casi, è la regola. E che le eccezioni, anche molto problematiche, esistono ma sono in via di ulteriore riduzione.

Lo scorso anno le Pubbliche amministrazioni italiane hanno onorato l'85% dei propri debiti prima della scadenza, con un tasso di puntualità che arriva ad abbracciare il 90% delle fatture nelle Regioni e negli enti del servizio sanitario. Il tempo medio di pagamento rispetta il calendario imposto dalla legge in 6.153 Comuni su 7.901, il 77,87%, e tra gli enti più grandi (con fatture commerciali per almeno 40 milioni) vede primeggiare Pistoia, in grado di liquidare le fatture in 6,8 giorni medi, seguito da Savona, Salerno e Cuneo, poco sopra i 10 giorni medi. Tra le città principali, Venezia impiega 13,4 giorni medi, Bologna 13,72, Genova 15,26, Firenze 16,51, Torino 16,52, Milano 23,55 e Roma 24,35 giorni. Tra i buoni pagatori c'è anche il Comune di Palermo, con 20,45 giorni medi, e Napoli, passato a 17,51 giorni dai 314,5 registrati nel 2020. Tra Province e Città metropolitane sono in regola 105 su 109 (il 96%), ma il primato di Agrigento (7,05 giorni medi) non fa dimenticare che l'affanno maggiore è ancora concentrato a Sud, dove la Provincia di Crotone fa aspettare in media 71,48 giorni, Catanzaro 50,2 e Reggio Calabria 43,05%. Nelle Regioni il solo Molise non rispetta la legge, con un'attesa media da 39,62 giorni, mentre il Lazio con 9,01 giorni medi ottiene la palma dell'amministrazione migliore, seguito da Sardegna (10,24) e Campania (12,04).

Roseo il quadro offerto dagli enti sanitari: 222 su 236 censiti (il 94,1%) non denunciano ritardi, in una classifica dominata da 6 aziende territoriali lombarde (Monza e Brianza, Sondrio, Pavia, Brescia, Mantova-Cremona e Varese) che, uniche in Italia, liquidano i debiti commerciali in meno di 10 giorni. In ambito ministeriale la maglia nera va alla Giustizia, unica a sfiorare i tetti di legge, mentre i risultati migliori sono raggiunti da Imprese e Made in Italy (7,51 giorni) e ministero dell'Economia (12,08).

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Documento alla Commissione bilancio della Camera: “Sette proposte per tutelare i Comuni” emendamenti al dl 107/2026

Proroga degli incarichi dirigenziali a contratto per il PNRR, l'uso delle graduatorie ministeriali per accelerare i fondi sul trasporto rapido di massa e l'estensione dell'imposta di soggiorno fino a 10 euro nei capoluoghi di regione. Ancora la proroga dei termini per la messa in sicurezza dei ponti sul Po, l'attribuzione ai Comuni di parte del canone demaniale marittimo e l'erogazione anticipata di almeno il 70% dei fondi in ritardo: sono le proposte presentate dall'Anci alla Commissione Bilancio della Camera nell'ambito della discussione sul decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e l'attuazione del PNRR.

Nella memoria depositata, l'Associazione ricorda il ruolo dei Comuni come motore degli investimenti pubblici: la spesa comunale per investimenti è passata da poco più di 8 miliardi nel

2017 a oltre 22 miliardi nel 2025 (+160%), confermando le amministrazioni locali come principale stazione appaltante del Paese, con oltre il 90% dei progetti PNRR completati o in fase di attuazione.

Su questa base, l'Anci chiede di prorogare al 31 dicembre 2029 la possibilità per i Comuni titolari di misure PNRR di conferire incarichi dirigenziali a contratto, per garantire continuità tecnica nella fase attuativa. Sul fronte della mobilità, l'Associazione sollecita che le Regioni possano avvalersi delle graduatorie del Ministero delle Infrastrutture già esistenti per accelerare l'assegnazione delle risorse per il trasporto rapido di massa.

Tra le misure fiscali, l'Anci propone di estendere fino a 10 euro la tariffa massima dell'imposta di soggiorno per i capoluoghi di regione e di città metropolitana, superando l'attuale vincolo demografico, e di prorogare al 2027 la maggiorazione fino a 2 euro a notte già prevista per Roma Capitale e Venezia.

Sul fronte della sicurezza infrastrutturale, per Città metropolitane e Province l'Associazione chiede di posticipare a 12 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo — non ancora emanato — il termine per l'aggiudicazione dei lavori sui ponti sul fiume Po già classificati a rischio, oggi fissato al 30 settembre 2026.

L'Anci chiede infine che una quota del canone demaniale marittimo, oggi interamente destinato allo Stato per un valore stimato di 130 milioni, sia riconosciuta ai Comuni gestori delle concessioni. Per i ritardi nei trasferimenti statali — come per la prima rata del Fondo di solidarietà comunale — propone l'erogazione automatica di un acconto non inferiore al 70% quando l'iter formale non si perfeziona nei tempi previsti.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

Rassegna. Tributi locali, riparte Amco in arrivo correttivi sugli incassi

Si riaccende il cantiere delle regole per aprire le porte della riscossione locale ad Amco, la società del Tesoro specializzata nella gestione dei crediti deteriorati. L'operazione, prevista dall'ultima legge di bilancio, si era impantanata tra febbraio e marzo, quando le prime bozze di decreto attuativo avevano generato più incognite che certezze. Proprio per questa ragione, con l'obiettivo di far ripartire il dossier, i tecnici del ministero dell'Economia sono al lavoro su una serie di interventi normativi da inserire nel primo provvedimento utile.

In gioco, va ricordato, c'è prima di tutto il destino della quota di magazzino della riscossione relativa agli enti locali, e composta da circa 25 miliardi di euro fra Imu, Tari, multe e altre entrate di Comuni, Province e Regioni, di cui circa 6 miliardi sono considerati ancora recuperabili.

L'idea scritta in manovra è quella di spingere gli enti locali ad affidare il recupero di questi arretrati a un sistema gestito da Amco come regista dell'attività operativa svolta dai concessionari privati della riscossione, che agirebbero su incarico della società del ministero dell'Economia.

Nelle bozze di decreto attuativo circolate nei mesi scorsi, l'opzione si trasforma in un obbligo per le amministrazioni in cui la raccolta delle entrate zoppica più vistosamente: l'ipotesi era di prevedere l'affidamento obbligatorio ad Amco quando gli attuali concessionari non avessero raggiunto un tasso di riscossione del 17,5% nell'ultimo triennio, con tanto di tagli al fondo di solidarietà comunale per chi, pur restando sotto quella soglia non troppo confortante, non avesse aderito al nuovo sistema.

È stato questo uno degli snodi più critici, su cui si è raffreddato il confronto con le amministrazioni locali che hanno contestato il meccanismo di calcolo dei parametri per misurare l'inefficacia della riscossione; mentre è complicato ipotizzare una sanzione finanziaria introdotta per decreto ministeriale senza una norma primaria che la prevedesse.

Ma il lavoro del ministero dell'Economia sulle nuove norme guarda ora anche ad altri aspetti. Sul tavolo c'è l'idea di estendere all'intero sistema Amco i poteri oggi previsti per l'agente nazionale della riscossione, e disciplinati dal Dpr 602 del 1973 ora confluito al titolo VI del nuovo Testo unico sul tema (Dlgs 33/2025). I correttivi in costruzione puntano anche a una maggiore interoperabilità

delle banche dati, per facilitare la ricerca e l'incasso effettivo delle poste arretrate, e disciplinano la gestione delle giacenze, prevedendo che gli incassi transiterebbero dalla tesoreria unica prima di essere riversati all'ente locale titolare del credito.

Tra le opzioni allo studio c'è poi la partecipazione degli enti locali al "patrimonio destinato" che rappresenterebbe il pilastro finanziario dell'intera operazione.

Come si vede, l'architettura resta complicata. E sulla strada che porta all'avvio operativo del nuovo sistema restano da sciogliere incognite non banali. Le principali riguardano i costi a carico delle amministrazioni locali, che difficilmente saranno analoghi a quelli chiesti dall'agente nazionale della riscossione (sostenuto infatti anche da fondi pubblici) ma non potranno essere troppo superiori per non azzoppare sul nascere il nuovo meccanismo e, più in generale, i rapporti sul terreno delle entrate locali con l'agente nazionale: il sistema Amco potrebbe succedere all'Agenzia o convivere con essa, generando però una duplicazione difficile da leggere in termini di razionalizzazione. Proprio per scongiurare possibili duplicazioni di costi a carico dello Stato, l'idea che verrà analizzata oggi in una nuova riunione tecnica sul progetto Amco, è quella di prevedere un periodo transitorio, una sorta di cronoprogramma che consenta poi all'Agenzia Entrate-Riscossione di lasciare del tutto il pallino degli incassi sui tributi locali alla società del Tesoro e concentrarsi soltanto sulle entrate erariali e quelle di Inps e Inail.

La riunione di oggi al Mef potrebbe essere quella definitiva. L'obiettivo dei tecnici è quello di definire una proposta che sia in grado di far salire le nuove regole sul primo treno normativo che si presta alla bisogna. In discussione alla Camera c'è per esempio il decreto legge 107/2026 su infrastrutture e Pnrr, che potrebbe essere un contenitore abbastanza ampio per ospitare anche qualche nuovo articolo sulla riscossione: sempre che la sua scrittura si completi in tempo utile.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Requisiti minimi di motivazione per gli accertamenti della tassa sui rifiuti

La Corte di Cassazione ha delineato i confini dell'obbligo di motivazione per gli atti di accertamento della tassa sui rifiuti, alleggerendo gli oneri formali a carico dell'amministrazione finanziaria.

I giudici di legittimità hanno chiarito che, per considerare un atto impositivo correttamente motivato, è sufficiente che l'ente indichi la tariffa applicata e gli estremi della relativa delibera regolamentare. Non è invece richiesto l'inserimento in atto di elementi matematici o macro-dati complessi, quali la formula algebrica usata per il conteggio, la quantità complessiva dei rifiuti territoriali, la superficie totale iscritta a ruolo o i singoli fattori numerici alla base del calcolo tributario.

Il principio cardine espresso dalla Suprema Corte stabilisce che la combinazione di questi pochi elementi essenziali sia già ampiamente sufficiente a tutelare il diritto di difesa del contribuente. Quest'ultimo viene infatti messo nella condizione di identificare con certezza l'immobile e la sua localizzazione, di verificare la correttezza della tariffa rispetto alla destinazione d'uso e al periodo di vigenza temporale della delibera, e di riscontrare in autonomia l'eventuale presenza di anomalie, errori di calcolo o refusi nella quantificazione dei metri quadri assoggettati al prelievo.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Imposta di soggiorno: le controversie spettano al giudice tributario

La Corte dei Conti si concentra sulla definizione dei confini della propria giurisdizione in merito al mancato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive

Le controversie relative alle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno rientrano nell'esclusiva competenza del giudice tributario, determinando così il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Questa conclusione recepisce un definitivo orientamento della giurisprudenza di legittimità basato sulle modifiche normative introdotte a partire dal 2020. Con tali riforme, il legislatore ha qualificato l'albergatore come vero e proprio responsabile d'imposta, mutando il titolo

del suo legame con l'ente pubblico. Il fulcro del rapporto non è più identificato nel materiale maneggio di denaro pubblico, dinamica che in passato conferiva la veste di agente contabile con il correlato obbligo di presentare il conto giudiziale, ma si sposta su un'obbligazione solidale di natura prettamente fiscale. Essendo venuta meno la qualifica di agente contabile, l'attuazione del prelievo e la gestione dei relativi contenziosi devono seguire interamente le regole, sia procedurali sia sanzionatorie, proprie del diritto tributario. Di conseguenza, la deliberazione dichiara l'improcedibilità del giudizio contabile, ricordando contestualmente alle amministrazioni comunali il dovere di attivare tempestivamente gli opportuni strumenti di riscossione e accertamento fiscale per il recupero delle somme, al fine di evitare omissioni che possano configurare un danno erariale.

Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

Ministero dell'Interno. Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali anno 2025

La circolare numero 59 del 3 luglio 2026 del Ministero dell'interno avvia il censimento del personale in servizio presso gli enti locali al 31 dicembre 2025.

La rilevazione è unificata con il Conto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze, e i dati dovranno essere trasmessi per via telematica tramite il sistema SICO entro il termine del 25 luglio 2026. Le disposizioni si applicano a comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, regioni a statuto speciale e province autonome. La trasmissione dei dati è obbligatoria e la sua omissione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Le prefetture hanno il compito di monitorare lo stato degli invii a livello provinciale tramite un'apposita piattaforma intranet, sollecitando le amministrazioni ritardatarie e attivando le procedure sanzionatorie in caso di persistente inadempimento.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Incentivi funzioni tecniche: il limite nei contratti pluriennali si calcola anno per anno

La Corte dei conti ha fornito un importante chiarimento interpretativo riguardante il calcolo degli incentivi per funzioni tecniche, concentrandosi sulle modalità di applicazione del limite massimo individuale nei contratti di appalto pluriennali.

La questione, esaminata per i suoi riflessi sul contenimento della spesa e sulla sana gestione finanziaria, verteva sulla corretta imputazione temporale di tali compensi accessori destinati al personale interno.

I magistrati contabili hanno confermato la tesi secondo cui il tetto retributivo annuo deve essere verificato rigorosamente anno per anno, prendendo come riferimento le attività effettivamente svolte, verificate e liquidate nelle singole annualità di competenza. Questa interpretazione si fonda sul dettato letterale del codice dei contratti pubblici e sul principio cardine della competenza finanziaria potenziata, il quale impone di associare i costi e le relative obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le prestazioni vengono eseguite.

Viene di conseguenza esclusa la possibilità di calcolare il limite individuale rapportandolo in modo cumulativo all'intera durata del contratto pluriennale. L'adozione di un criterio di cumulo o di spalmatura su base pluriennale contrasterebbe infatti con le regole di contabilità pubblica, in quanto metterebbe a confronto grandezze temporali non omogenee. Per la legittima erogazione delle somme resta comunque imprescindibile il rispetto simultaneo di tutti i presupposti di legge, inclusi lo stanziamento dei fondi nel quadro economico della specifica procedura e la vigenza di criteri generali di riparto interni all'ente.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Incentivi recupero evasione IMU e TARI: vanno computati nella spesa di personale

La Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti ha dichiarato ammissibile e risposto a una richiesta di parere avanzata da un'amministrazione comunale in merito alle spese di personale. Il quesito riguardava la possibilità di escludere gli incentivi per il recupero dell'evasione IMU e TARI dal limite generale della spesa di personale previsto dalla legge finanziaria del 2007, considerando che tali somme sono già escluse per legge dal tetto del trattamento accessorio.

Il concetto principale espresso dai magistrati contabili stabilisce che gli incentivi destinati al personale per il recupero dell'evasione dei tributi locali non beneficiano di una deroga automatica e devono pertanto essere computati all'interno della spesa complessiva di personale dell'ente. La Corte ha chiarito che il vincolo sul contenimento della spesa del personale rappresenta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e che le eccezioni a tale regola richiedono un'espressa previsione legislativa o il totale finanziamento tramite risorse esterne vincolate in base al principio di neutralità finanziaria. Poiché i compensi per il recupero dei tributi in questione sono finanziati con risorse proprie dell'ente, derivanti da quote del gettito riscosso, e in assenza di una specifica esenzione normativa, l'amministrazione non può estendere analogicamente le deroghe previste per altre voci o per vecchi tributi, rimanendo vincolata al rispetto dei tetti complessivi di spesa.

Leggi l'[articolo](#).

PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Corte dei Conti. Via libera alla s.r.l. pubblica per la gestione delle onoranze funebri

La Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ha espresso parere favorevole sulla costituzione di una s.r.l. unipersonale da parte di un'azienda pubblica di servizi alla persona, operazione finalizzata al trasferimento delle attività di onoranze funebri.

La scelta dello strumento societario è scaturita dall'obbligo di adeguarsi alla normativa regionale, che riserva tale servizio alle sole ditte individuali o società.

I magistrati contabili hanno confermato la legittimazione dell'ente a richiedere il parere e la regolarità della delibera consiliare. Sotto il profilo finalistico, l'operazione rispetta i vincoli di legge poiché gli utili generati dalla s.r.l. rimangono interamente vincolati al finanziamento dei servizi sociali e assistenziali dell'ente pubblico, garantendo al contempo tariffe eque per la collettività.

Il piano industriale quinquennale allegato dimostra la piena sostenibilità economico-finanziaria del progetto, evidenziando una costante crescita dei profitti storici e previsioni di utile stabili, tali da escludere rischi di perdite per l'amministrazione controllante.

Leggi l'[articolo](#).

AGCM. Stop alle proroghe infinite e richiamo sulle gare nel trasporto pubblico locale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso forti perplessità sul monitoraggio periodico dei servizi pubblici locali trasmesso da un'amministrazione regionale, rilevando gravi lacune informative sulla qualità delle prestazioni, sugli investimenti dei gestori e sulla loro solidità economico-finanziaria.

L'impianto dei trasporti pubblici nell'isola, strutturato su decine di affidamenti diretti a operatori pubblici e privati, risulta immutato da oltre vent'anni a causa della mancata applicazione della riforma del settore. Tale situazione ha generato una catena ininterrotta di proroghe contrattuali che prosegue senza una pianificazione strategica, di governance o una programmazione tecnica

definita per il futuro. L'Autorità ha contestato la tesi che il prolungarsi dei ritardi configuri una situazione di eccezionalità, qualificandolo invece come un'inerzia amministrativa prolungata. Ha ricordato che la normativa nazionale ed europea vieta i rinnovi automatici dei contratti di servizio in assenza di gare pubbliche e ha formalmente richiesto all'ente di comunicare entro trenta giorni i provvedimenti urgenti e il cronoprogramma per avviare le nuove procedure concorsuali.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Le concessioni in uso di impianti sportivi, Dota: “Serve chiarezza normativa e formazione adeguata”

“È fondamentale puntare sulla formazione e sull'informazione all'interno dei Comuni e delle Città Metropolitane sugli strumenti normativi già esistenti e una maggiore chiarezza normativa sulle discipline di settore che, oltre al codice dei contratti pubblici e a quello del terzo settore, investe anche il decreto legislativo sui servizi pubblici locali, decreto legislativo n. 201/2022, modificato da ultimo dalla legge sulla concorrenza dello scorso anno” . Lo ha detto il vicesegretario generale dell'Anci, Stefania Dota, intervenendo al convegno, patrocinato da Anci, “Enti e impianti sportivi tra il Codice degli appalti e il Codice del Terzo settore”, che si è tenuto questo pomeriggio nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica.

“La distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, così come la conoscenza della giurisprudenza e delle differenze tra enti del Terzo settore e associazioni sportive senza scopo di lucro, è un'operazione complessa – ha chiarito Dota – che richiede adeguata formazione”.

Il vicesegretario generale dell'Anci ha per questo espresso apprezzamento per le novità introdotte dalla legge 53 del 2026 che consente agli enti proprietari degli immobili scolastici di stipulare convenzioni con associazioni e società sportive fini di lucro per la presentazione di progetti di riqualificazione e gestione delle palestre scolastiche.

“La novità più importante è che oggi sono Comuni e Province, proprietari degli immobili, a poter decidere direttamente sulla concessione degli spazi, sentite le istituzioni scolastiche”, ha osservato Dota.

Infine, il vicesegretario di Anci ha informato che Anci, proprio sull'uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico e nel periodo che va dalla chiusura delle scuole alla ripresa delle lezioni, ha messo a disposizione dei Comuni un focus operativo con schemi, modelli e regolamenti per supportare gli enti locali nell'applicazione delle nuove norme e degli affidamenti a società e associazioni sportive senza fine di lucro a fronte di interventi di riqualificazione e manutenzione degli impianti sportivi. Il focus è scaricabile gratuitamente dal sito di Anci.

Continueremo a investire nella formazione della classe dirigente locale perché è attraverso la conoscenza degli strumenti già disponibili che Comuni e Città metropolitane possono affrontare al meglio le sfide che hanno davanti”, ha concluso.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

ANCI. Piano Casa, online la legge di conversione e le slides con novità e approfondimenti

Pubblicate la legge di conversione del DI Piano Casa, unitamente alle slides ANCI di approfondimento. La legge introduce un pacchetto di misure per aumentare l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili attraverso il recupero e la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, il sostegno all'housing e interventi di edilizia convenzionata, accompagnati da procedure più rapide.

Leggi l'[articolo](#).

GU. Comuni montani: definiti i nuovi criteri di classificazione

Il Dpcm n. 121/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026, stabilisce i criteri di pendenza e altitudine per definire i comuni montani in attuazione della legge n. 131/2025. L'elenco verrà aggiornato ogni anno entro il 30 settembre tramite i dati ISTAT con effetto dal 1° gennaio successivo, regolando l'accesso alle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e ai piani contro lo spopolamento.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Pantouflage, segnalate criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr

Con l'Atto di segnalazione n. 2 del 17 giugno 2026, l'ANAC ha chiesto a Governo e Parlamento di rivedere la deroga al divieto di *pantouflage* concessa dal decreto Reclutamento Pnrr (D.L. n. 80/2021) per esperti e personale a tempo determinato.

L'Autorità evidenzia che tale esenzione, introdotta per favorire l'attrazione di alte professionalità, rischia di vanificare la prevenzione della corruzione. La natura temporanea di questi contratti (recentemente prorogati a fine 2026) espone infatti i lavoratori a maggiori condizionamenti esterni, portandoli a preconstituire posizioni di vantaggio nel settore privato proprio durante la gestione di delicate procedure a evidenza pubblica.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Ppp e prelazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE: proposte di soluzioni Anci

Durante un'audizione alla Camera, l'Anci ha chiesto un intervento normativo urgente per superare l'incertezza generata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio, che ha bocciato il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto. L'Associazione ha sottolineato l'importanza strategica del partenariato pubblico-privato per gli investimenti dei Comuni e ha proposto soluzioni alternative per tutelare la concorrenza e i progetti degli enti locali, come il dialogo competitivo, maggiori rimborsi delle spese al promotore e il meccanismo della "doppia gara".

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Avviso alle stazioni appaltanti: generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio – giugno 2026 sono tenute al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Leggi l'[articolo](#).

MIT. Incompatibilità del collaudatore: il divieto si applica solo alla gara d'appalto principale

L'art. 116, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sancisce l'incompatibilità per l'incarico di collaudatore in capo a chi abbia partecipato alla procedura di gara. Basandosi sul criterio della ratio legis, l'obiettivo centrale della norma è garantire l'assoluta terzietà e imparzialità del collaudatore sia nei confronti della stazione appaltante sia verso l'appaltatore. Di conseguenza, l'espressione "procedura di gara" deve intendersi riferita nello specifico all'appalto per l'affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture che sono oggetto del collaudo stesso o della verifica di conformità. Per questo motivo, la mera partecipazione alla gara per la direzione dei lavori o per la progettazione, conclusasi senza aggiudicazione e senza la firma di alcun contratto, non costituisce causa ostativa e non preclude il successivo affidamento dell'incarico di collaudo. Il blocco scatta

unicamente nei confronti di chi ha preso parte alla procedura di gara principale finalizzata a individuare l'esecutore dell'intervento da collaudare.
Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it